

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' ATM SPA TRAPANI (EX SAU TRAPANI)
SOCIO UNICO, IN PRIMA CONVOCAZIONE.**

L'anno 2019, il giorno 15 novembre, alle ore 15.30, presso Palazzo d'Alì, p.zza Municipio 1 in Trapani, secondo piano ex sala Giunta si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Determinazione compenso Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) **Compenso Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) **Esame bozza Patti Parasociali: delibere inerenti e conseguenti;**
- 5) **Indennità di risultato Amministratore Unico: delibere inerenti e conseguenti;**
- 6) **Acquisto n.12 apparati di bordo relativi ai numero 12 autobus acquistati tramite Consip e finanziati con DDS 2264 dalla Regione Siciliana: delibere inerenti e conseguenti;**
- 7) **Selezione operatori d'esercizio effettuata dal centro per l'impiego di Trapani: delibere inerenti e conseguenti;**
- 8) **Inserimento obbligatorio n.3 risorse in quota disabili: delibere inerenti e conseguenti;**
- 9) **Inserimento obbligatorio n.1 risorsa categorie protette: delibere inerenti e conseguenti;**
- 10) **Manifestazione d'interesse finalizzata a individuare un "soggetto proponente" per realizzazione di un "Project Financing": delibere inerenti e conseguenti;**
- 11) **Quiescenza del Direttore dott. Salvatore Barone dal prossimo 01/01/2020: delibere inerenti e conseguenti;**
- 12) **Comunicazioni dell'Amministratore Unico;**

Sono presenti:

- Il Socio Unico, Comune di Trapani, rappresentato dal sig. Sindaco pro-tempore Giacomo Tranchida, titolare di n. 1.291.142 azioni pari ad € 1.291.142;
- l'Amministratore Unico pro-tempore di ATM Spa Trapani, ing. Massimo La Rocca;
- per il Collegio Sindacale il dott. Salvatore Fodale, presidente del Collegio Sindacale, il dott. Domenico Barone e la dott.ssa Giuliana Melia - componenti del Collegio Sindacale;
- Il revisore legale dei conti: dott. Lorenzo Noto
- Il Direttore di ATM Spa Trapani, dott. Salvatore Barone

Assistono ai lavori assembleari il Segretario Generale del Comune di Trapani, dott. Alfonso Spataro e il consulente di ATM Spa Trapani dott. Antonino Pugliese.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico ing. Massimo La Rocca, il quale, quando sono le ore 15.50, chiede all'assemblea di nominare un segretario, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello statuto. L'assemblea nomina all'unanimità a fungere da segretario il Direttore dell'ATM Spa Trapani, dott. Salvatore Barone. Prende la parola il Presidente il quale, verificato che l'Assemblea risulta validamente convocata ai sensi dell'art.16 dello statuto, che gli intervenuti tutti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

del giorno, dichiara aperti i lavori. Constatato che nessuno dei partecipanti preliminarmente chiede la parola, il presidente passa di seguito alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

1) Determinazione compenso Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;

Il Socio Unico, preso atto dei compensi in essere del Collegio Sindacale uscente

delibera

- di confermare il compenso pari a €7.425,00 per il Presidente oltre Iva e cassa professionale e €4.950,00 per ciascun componente oltre Iva e cassa professionale;
- di chiedere al Collegio Sindacale ulteriore verifica, relativamente alla normativa vigente sul calcolo dei compensi spettanti al Collegio Sindacale e riservandosi, quindi, di procedere ad adeguamento ai nuovi parametri con apposita delibera di Assemblea;

Il Socio Unico

delibera

di rimandare l'argomento alla prossima Assemblea previa verifica normativa operata dal Collegio Sindacale.

Prende la parola il Socio Unico, nella persona del Sig. Sindaco Giacomo Tranchida, per proporre e deliberare all'Assemblea di trattare gli argomenti **ai punti 2), 3), 5) e 11) del presente Ordine del Giorno in unico contesto** e pertanto Il Presidente, ing. Massimo La Rocca in quanto parte direttamente interessata agli argomenti di cui ai punti sopra elencati lascia, alle ore 16.20, temporaneamente i lavori assembleari. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale dott. Salvatore Fodale ad assumere la Presidenza dell'Assemblea in vece del Presidente.

Il Segretario
Dott. Salvatore Barone



Il Presidente
Ing. Massimo La Rocca



Assunta la Presidenza dell'Assemblea dal dott. Salvatore Fodale e Segretario il dott. Salvatore Barone, Il Socio Unico, nella persona del sig. Sindaco Giacomo Tranchida, prende la parola e in riferimento al punto **2) Organo Amministrativo** fa presente che:

- nell'ottica di allargare la compagine societaria di ATM Spa Trapani a nuovi Enti Soci, dovrà essere rivista la composizione dell'Organo Amministrativo, la determinazione del compenso dello stesso nonché, dovranno essere sottoscritti appositi patti parasociali di cui al punto 4) all'Ordine del Giorno;
- si rende opportuno altresì prevedere un Consiglio di Amministrazione composto di n.5 (cinque) membri, come già previsto nello statuto aziendale vigente;
- in una prima fase si procederà alla nomina di n.3 (tre) componenti che saranno individuati con apposita procedura ad evidenza pubblica dal Comune di Trapani e per i restanti n.2

- (due) si procederà successivamente con l'ingresso di altri Enti Soci, in quota societaria;
- la scelta di un organo collegiale quale il Consiglio di Amministrazione è previsto dal comma 3 dell'art.11 del Decreto n.100/2017 il quale prevede: "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4 e alla struttura di cui all'art.15";
 - la scelta di un Organo Amministrativo collegiale, vedi Consiglio di Amministrazione, è conseguenza della nuova pianificazione della società ATM Spa Trapani caratterizzata da un profilo organizzativo e gestionale complesso per la molteplicità e l'articolazione dei servizi erogati e per garantire una ampia condivisione delle scelte gestionali tra la pluralità degli Enti Soci;
 - il presupposto della scelta di un organo amministrativo collegiale, risulta coerente con logiche di funzionamento societario formalizzate da convocazioni, riunioni, verbalizzazioni, intervento di organi di controllo volte ad una ampia condivisione delle scelte gestionali, le quali derivano dal confronto di più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto, vedi Amministratore Unico;
 - la presenza di un organo collegiale consente altresì una efficace distribuzione di deleghe tra i diversi componenti del Consiglio di Amministrazione, anche in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale in capo ai singoli componenti tenuto conto della specificità dei settori nel quale opera ATM Spa Trapani nonché come conseguenza dell'ingresso di nuovi soci;
 - da tempo sono state attivate trattative per l'ingresso di nuovi soci pubblici nel capitale sociale della società, soci interessate ai servizi di mobilità e gestione delle aree di sosta a pagamento e parcheggi da affidare "in house" ad ATM Spa Trapani. Specificatamente i Comuni di Erice, Paceco e Favignana.
 - con Delibera di Giunta n.350 del 21/10/2019 è stato deciso di proporre al Consiglio Comunale di approvare la modifica dell'art.21, comma 4 del vigente statuto della società ATM Spa Trapani per come di seguito: "Gli amministratori durano in carica da un minimo di un esercizio al massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa";

Il socio unico specifica inoltre che la durata del Consiglio di Amministrazione avrà come termine l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno di scadenza.

Terminato l'intervento del Socio Unico, nessuno dei presenti chiede di parlare, l'Assemblea pertanto

delibera

- la composizione dell'organo amministrativo di ATM Spa Trapani sarà modificata passando da un Amministratore Unico a un Consiglio di Amministrazione composto di n.5 membri la cui

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

nomina compete per 3 componenti al Comune di Trapani e per 2 componenti agli altri Enti nuovi Soci;

- Ricepire in coerenza, la proposta presentata al Consiglio Comunale per come contenuta nella delibera di Giunta n.350 del 21/10/2019 stabilendo: "Gli amministratori durano in carica da un minimo di un esercizio al massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa";
- Stabilire che ai fini dell'individuazione dei soggetti che andranno a rivestire le cariche all'interno del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di avviso ad evidenza pubblica in cui saranno indicati i requisiti specifici da possedere per partecipare.

La presente deliberazione, in adempimento dell'inciso finale del novellato art.11 comma 3 del T.U. partecipate, verrà trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia ed alla Direzione VIII del dipartimento del Tesoro, individuata con D.M. 16/5/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016.

Il Soci Unico continuando i lavori assembleari, in ordine alla situazione che vede l'attuale Amministratore Unico ing. Massimo La Rocca gestire l'azienda ai sensi del D.L. 293 del 16/05/1994 dopo aver valutato tutte le fattispecie ipotizzabili e soprattutto in considerazione che quanto prima si procederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Socio Unico, nella persona del sig. Sindaco Giacomo Tranchida,

delibera

- di nominare nella carica di Amministratore Unico il Dott. Salvatore Barone, attualmente svolgente le funzioni di Direttore Generale, fino alla data del 31/03/2020 e comunque fino alla data di costituzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Salvatore Barone, presente alla seduta, appositamente interpellato, accetta l'incarico rinunciando al compenso spettantegli per il periodo.

Successivamente il Socio Unico, nella persona del sig. Sindaco Giacomo Tranchida, in relazione al punto **3) Compenso Organo Amministrativo**

delibera

di determinare sin da adesso il compenso dei futuri componenti il Consiglio di Amministrazione, nei seguenti importi:

- Presidente € 10.000,00 al lordo delle ritenute erariali;
- Componenti € 4.831,00 al lordo delle ritenute erariali;

In ordine al punto **11) Quiescenza del direttore Dott. Salvatore Barone dal prossimo 01/01/2020** l'Assemblea

Delibera

- di procedere alla copertura del posto mediante selezione pubblica;
- di autorizzare il dott. Salvatore Barone, in qualità di Amministratore Unico entrante, a

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

procedere all'assunzione mediante selezione pubblica per come da bando predisposto dalla Direzione di ATM Spa Trapani e di seguito riportato integralmente:

AVVISO DI SELEZIONE DEL "DIRETTORE GENERALE" DI ATM SPA TRAPANI PER TITOLI E COLLOQUIO

ATM Spa Trapani premesso che:

- è una società interamente partecipata al 100% dal Socio Unico Comune di Trapani
- è società soggetta a controllo analogo da parte del Socio Unico Comune di Trapani
- il piano industriale triennio 2019 - 2021 approvato con Delibera di Giunta num. 25 del 31/01/2019 prevede l'inserimento in azienda della figura del "Direttore Generale"
- in data 15/11/2019 nel corso dell'Assemblea dei Soci è stato deliberato di procedere all'assunzione tramite procedura di selezione pubblica, di approvare il presente avviso di selezione e dare mandato all'Amministratore Unico di procedere alla pubblicazione della relativa Determina.

Pertanto, per mezzo del presente bando, ATM Spa Trapani avvia l'espletamento di procedura pubblica per conferire l'incarico di "Direttore Generale" per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile alla scadenza.

1. Descrizione della posizione oggetto della selezione

Il Direttore Generale risponde direttamente all'Organo Amministrativo nell'ambito e nei limiti delle deleghe gestionali attribuitegli, con professionalità ed esperienza elevata, ed avrà la responsabilità delle varie aree e funzioni di cui si compone l'azienda.

In particolare, il Direttore Generale avrà la responsabilità, tra le altre:

- della pianificazione, gestione e controllo strategico dell'azienda, proponendo ed essendo parte del processo decisionale del piano industriale; del coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali ai fini del business;
- della gestione diretta dell'Area Movimento in qualità di Direttore d'Esercizio con possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto sul territorio nazionale su strada di viaggiatori ai sensi del Decreto Legislativo num. 395 del 22/12/2000
- del supporto agli Organi Amministrativi (Assemblea e Amministratore Unico / Cda) nelle decisioni e nello svolgimento dei piani strategici aziendali, dando loro applicazione operativa e coordinando la struttura organizzativa aziendale
- della pianificazione e controllo delle iniziative e degli investimenti previsti.

Le candidature dovranno avere un solido profilo manageriale ed abbiano maturato esperienze in strutture significative, complesse per organizzazione e sistema relazionale.

2. Requisiti di ammissione

I soggetti interessati debbono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione, di

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @email: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella "Pubblica Amministrazione";

- d) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità od inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;*
- e) diploma di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario o corrispondente laurea magistrale conseguita secondo l'ordinamento in vigore;*
- f) possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto sul territorio nazionale su strada di viaggiatori ai sensi del Decreto Legislativo num. 395 del 22/12/2000*
- g) non aver compiuto 60 anni o in generale età che consenta la conclusione del rapporto di lavoro triennale senza che il candidato debba essere posto in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge;*
- h) non potranno comunque essere assunti coloro che siano stati già collocati in quiescenza e con il relativo trattamento pensionistico*
- i) avere idoneità fisica all'impiego*

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente bando.

In ragione del ruolo e dei compiti fondamentali del Direttore Generale, quest'ultimo dovrà dimostrare sia in sede di presentazione di Curriculum Vitae che in sede di colloquio, i risultati conseguiti nelle precedenti esperienze professionali, nonché di avere ottime capacità manageriali, con particolare attenzione allo sviluppo commerciale, alla gestione del servizio e ai livelli di qualità del medesimo, alla valorizzazione delle risorse interne, alla gestione degli investimenti, all'ottimizzazione dei costi di gestione e alla gestione di progetti strategici anche di valenza internazionale.

3. Rapporto di Lavoro

L'incarico di Direttore Generale avrà durata triennale e potrà essere rinnovato nei termini di legge.

ATM Spa Trapani ha la facoltà di trasformare alla scadenza del triennio il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese di Pubblica Utilità.

Potrà essere riconosciuta altresì una retribuzione variabile incentivante di cui al medesimo CCNL di categoria, le cui modalità di corresponsione saranno concordate nel corso del rapporto di lavoro, in funzione del raggiungimento degli obiettivi posti dagli Organi Amministrativi di ATM Spa Trapani.

4. Presentazione della domanda di ammissione

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione firmata in originale redatta ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 e con dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art.76 del medesimo D.P.R., contenente:*
 - a. il cognome e il nome*
 - b. la data e il luogo di nascita*
 - c. la residenza*
 - d. la cittadinanza posseduta*

- e. se cittadini italiani, il comune nelle cui Liste elettorali sono iscritti; se cittadini stranieri, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
 - f. dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, ovvero indicazione delle eventuali condanne penali riportate nonché dei procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato
 - g. dichiarazione di possedere il titolo di studio richiesto
 - h. dichiarazione di possedere i titoli conseguiti nel post laurea (corsi di perfezionamento e/o master universitario di 2° livello)
 - i. dichiarazione di possedere attestato di idoneità professionale per il trasporto sul territorio nazionale su strada di viaggiatori ai sensi del Decreto Legislativo num. 395 del 22/12/2000
 - j. dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego per persistente ed insufficiente rendimento e comunque non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
- 2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
 - 3) curriculum professionale dove dovranno essere dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini della valutazione del candidato
 - 4) certificato di sana e robusta costituzione
 - 5) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti all'avviso di che trattasi o indirizzo di posta elettronica certificata.
 - 6) elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati

La domanda di ammissione dovrà essere prodotta, pena non ammissione, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi riportante l'indicazione all'esterno del mittente e la dicitura specifica **AVVISO DI SELEZIONE DEL "DIRETTORE GENERALE" DI ATM SPA TRAPANI**, all'Ufficio Segreteria e Protocollo di ATM Spa Trapani al seguente indirizzo: **ATM Spa Trapani, via Libica sn c/o Autoparco Comunale 91100 Trapani**, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno xx/12/2019. A tal fine farà fede il protocollo di accettazione.

ATM Spa Trapani non assume alcuna responsabilità:

- per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata;
- per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o da ritardi e/o disguidi del servizio postale e/o errato indirizzo di posta certificata.

ATM Spa Trapani si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità delle dichiarazioni rese.

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

5. **Espletamento della selezione: Commissione Giudicatrice**

L'espletamento della selezione è demandato ad una Commissione Giudicatrice che sarà composta da n. 3 (tre) componenti esperti, nominati dall'Assemblea dei Soci, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 35 comma 3).

6. **Modalità di svolgimento della selezione ed esame dei candidati da parte della Commissione Giudicatrice**

La selezione prevede una prima fase per l'esame dei requisiti, dei titoli e dei Curriculum Vitae dei candidati ed una seconda fase di svolgimento di colloqui.

Entrambe le fasi della selezione saranno affidate alla Commissione Giudicatrice.

7. **Esame delle candidature**

La Commissione Giudicatrice valuterà i requisiti e i titoli risultanti dalla documentazione presentata da ogni singolo candidato e, in particolare:

1. titolo di studio
2. precedenti incarichi ed esperienze lavorative
3. titoli conseguiti post laurea
4. attestato di idoneità professionale per il trasporto sul territorio nazionale su strada di viaggiatori ai sensi del Decreto Legislativo num. 395 del 22/12/2000

La Commissione Giudicatrice nella valutazione dei requisiti e titoli del candidato attribuirà i seguenti punteggi, con un massimo di 70 punti, relativamente a:

- **Ai candidati in possesso di laurea rientrante nelle seguenti classi di cui alla tabella 1 raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare redatto dal "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" sarà attribuito un punteggio di 20 punti:**

Classe	Denominazione
LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-16	Finanza
LM-26	Ingegneria della sicurezza
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
LM-31	Ingegneria gestionale
LM-32	Ingegneria informatica
LM-33	Ingegneria meccanica
LM-56	Scienze dell'economia
LM-77	Scienze economico-aziendali
LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
LMG/01	Giurisprudenza

Tabella 1

- **Espletamento di funzioni dirigenziali presso imprese pubbliche o private del settore relativo al trasporto pubblico locale (TPL) e servizi connessi alla mobilità:**
 - ✓ 3 punti per ogni anno di funzioni dirigenziali svolto, con un massimo di 15 punti
- **Espletamento di funzioni di amministratore presso imprese pubbliche o private del settore relativo al trasporto pubblico locale (TPL) e servizi connessi alla mobilità:**
 - ✓ 3 punti per ogni anno di funzione di amministratore svolto, con un massimo di 15 punti

Nel caso in cui il candidato abbia ricoperto l'incarico di dirigente e/o di amministratore sarà valutato il titolo che attribuisce il maggior punteggio.

- **Titoli conseguiti post laurea:**

- ✓ Corsi di perfezionamento sulla materia del Trasporto Pubblico Locale: 5 punti per ogni corso con un massimo di 10 punti
- ✓ Master Universitario di 2° livello inerente ad uno dei corsi di studio in tabella 1: 10 punti
- ✓ Dottorato di Ricerca inerente ad uno dei corsi di studio in tabella 1: 15 punti

8. Colloquio

I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno chiamati dalla Commissione Giudicatrice a sostenere un approfondito colloquio che potrà attribuire un punteggio massimo di 30 punti finalizzato ad accertare il possesso da parte degli stessi:

- ✓ motivazioni del candidato
- ✓ competenze organizzative, con riferimento alla pianificazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, con particolare attenzione alle capacità di gestire i cambiamenti;
- ✓ competenze relazionali, con riferimento allo stile partecipativo di leadership, capacità comunicative per la gestione delle relazioni interne ed esterne all'azienda, spirito di iniziativa, capacità di motivare l'organizzazione;
- ✓ competenze sulla gestione dei servizi pubblici locali di trasporto;
- ✓ competenze sulla gestione delle aree di sosta a pagamento;
- ✓ conoscenze dell'ordinamento strutturale e organizzativo delle società di capitali, con particolare riferimento agli appalti ed ai servizi di gestione dei trasporti o in generale degli affidamenti "in house";
- ✓ competenze sull'organizzazione del personale e sui sistemi di gestione in particolare del personale autoferrotranviario in conformità alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva di categoria;
- ✓ conoscenza del contesto territoriale in cui opera l'azienda;

La sede, il giorno e l'ora del colloquio saranno comunicati ai candidati almeno 15 giorni prima della data fissata con raccomandata a.r., o tramite posta certificata all'indirizzo PEC trasmesso.

La mancata presentazione del candidato ammesso al colloquio costituirà motivo di esclusione dalla selezione.

9. Lavori della Commissione e graduatoria di merito

La Commissione Giudicatrice, sulla scorta dell'esame complessivo dei documenti inviati dai candidati e del colloquio, redigerà una graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato che scaturisce dalla somma dei punteggi della valutazione dei titoli e del colloquio.

In caso di parità di punteggio finale sarà preferito, in graduatoria, il candidato più giovane di età.

10. Scelta e nomina del Direttore Generale

L'Organo Amministrativo di ATM Spa Trapani, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, procederà, qualora non ravvisasse vizi nel procedimento, all'approvazione della graduatoria e alla nomina del candidato secondo ordine di graduatoria.

Il Direttore Generale nominato dovrà dichiarare di accettare la nomina entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata a.r. o tramite posta certificata all'indirizzo PEC trasmesso contenente la comunicazione della nomina, pena la decadenza. Entro i successivi dieci giorni il nominato dovrà presentare, sempre a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e gli originali o le copie autenticate dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione.

Il possesso dell'idoneità fisica potrà essere certificato da un ente pubblico. È fatta salva la facoltà dell'Organo di Amministrazione di ATM Spa Trapani di concedere una proroga di termini, su richiesta motivata da parte dell'interessato.

Acquisiti i predetti documenti si procederà alla stipula del contratto di lavoro.

Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Azienda, senza l'autorizzazione da eventualmente concedersi, di volta in volta, dall'Organo di Amministrazione.

In caso di espressa rinuncia o di mancata accettazione nei termini indicati o a seguito della dichiarazione di sopravvenuta inidoneità specifica alla mansione o di decadenza per uno dei motivi previsti dal bando, l'Organo di Amministrazione procederà con provvedimento, alla nomina di altro candidato secondo ordine di graduatoria.

11. Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 (codice privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dagli uffici amministrativi di ATM Spa Trapani esclusivamente per le finalità di espletamento del concorso e, successivamente, all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, per le finalità sopra specificate.


12. Clausole finali e di salvaguardia

ATM Spa Trapani fa presente che potrà attribuire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura idonea.

ATM Spa Trapani si riserva di modificare, sospendere, prorogare, riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse dandone comunicazione mediante il proprio sito istituzionale ed invio di @mail ai candidati.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come precedentemente indicato.

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla Direzione aziendale, Via Libica sn c/o Autoparco Comunale, 91100 Trapani, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13:00, o via posta elettronica all'indirizzo atmtrapani@legalmail.it.



A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Chiuso l'argomento al punto 11) relativamente a quanto all'Ordine del Giorno al punto **5) Indennità di risultato Amministratore Unico**, il Socio Unico, sig. Sindaco Giacomo Tranchida prende la parola e dopo aver sentito il parere espresso dal Collegio Sindacale, sostanzandosi nella mancanza di certezza nella normativa per la determinazione del diritto alla percezione e facendo comunque propri il parere scritto, per ASSTRA Sicilia, dall'Avvocato Carmelo Restivo del Foro di Palermo e il parere redatto congiuntamente dall'ufficio legale del Comune di Trapani e dal Segretario Generale dott. Alfonso Spataro presente in Assemblea,

delibera


- di essere propenso a riconoscere all'Amministratore Unico ing. Massimo La Rocca l'indennità di risultato per l'anno 2017 e per l'anno 2018 per un importo pari al 100% dell'indennità percepita per l'anno 2017 e l'anno 2018, subordinandola al parere da richiedere all'"Ufficio Legislativo e Legale presso la Presidenza della Regione Siciliana" per come suggerito dall'ufficio legale e dal Segretario Generale. La richiesta di parere, dovrà essere inviata dal Segretario Generale dott. Alfonso Spataro, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente verbale, e sarà accompagnato dal documento a firma dell'Avvocato Carmelo Restivo e dal documento a firma dei legali del Comune di Trapani e del Segretario Generale, che si allegano al presente verbale. In mancanza di un parere positivo da parte dell'"Ufficio Legislativo e Legale presso la Presidenza della Regione Siciliana" nessuna somma potrà essere erogata nello specifico.

L'Assemblea, preso atto che si può ritenere conclusa la trattazione degli argomenti ai punti **2), 3), 11) e 5) all'Ordine del Giorno**, quando sono le ore 18.10 chiama a rientrare l'Amministratore Unico ing. Massimo La Rocca deliberando di fargli riassumere la Presidenza dell'Assemblea.

Il Segretario
Dott. Salvatore Barone



Il Presidente
Dott. Salvatore Fodale



Riprende la trattazione dei rimanenti punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea con Presidente l'ing. Massimo La Rocca e Segretario il dott. Salvatore Barone.

4) Esame bozza Patti Parasociali

Il Presidente propone all'Assemblea di esaminare la bozza dei Patti Parasociali predisposta in collaborazione con i referenti individuati dai Sindaci degli Enti Comuni che hanno manifestato l'intenzione di partecipare al capitale Sociale di ATM spa Trapani, dal Notaio dott. Ugo Barresi e dal dott. Antonino Pugliese, presente in Assemblea. Il documento viene illustrato approfonditamente dal Segretario Generale del Comune di Trapani. Il Socio Unico dopo approfondito esame

delibera

- di approvarlo nella sua interezza

- di considerarlo bozza di lavoro per il Consiglio Comunale di Trapani
- di allegarlo agli atti della presente Assemblea

Il Socio Unico consegna quindi copia del documento al Collegio Sindacale, che non lo aveva ricevuto e analizzato in precedenza, per un ulteriore esame e per suggerire eventuali integrazioni e/o modifiche da discutere, se necessario, nel corso della prossima Assemblea dei Soci.

Il Socio Unico evidenzia:

- in ogni caso che il documento discusso e approvato è comunque una bozza che dovrà essere vagliata dai rispettivi Consigli Comunali degli Enti Comuni partecipanti al capitale sociale di ATM Spa Trapani da cui dovrà emergere un documento unico il cui testo dovrà essere approvato e sottoscritto da tutti i Soci, per entrare in vigore.
- che i presenti Patti Parasociali disciplineranno le azioni gestionali degli Organi Amministrativi della Società ATM Spa Trapani e le regole di comportamento tra i Soci partecipanti al Capitale Sociale della stessa Società.
- che tutti i Soci, attraverso quanto contenuto nel documento, potranno esperire un controllo analogo congiunto sui servizi affidati ad ATM Spa Trapani come previsto dalla normativa vigente per gli affidamenti in house a favore della società a cui si partecipa con proprio capitale.

6) Acquisto n.12 apparati di bordo relativi ai numero 12 autobus acquistati tramite Consip e finanziati con DDS 2264 dalla Regione Siciliana;

Il Presidente rappresenta che la proposta di acquisto ha avuto il nulla osta dal Comitato di Vigilanza del Comune di Trapani e parere positivo dal Collegio Sindacale di ATM Spa Trapani, precisando ulteriormente che la stessa si rende necessaria per il collaudo e immatricolazione dei nuovi autobus e quindi indispensabile per ottenere il finanziamento da parte della Regione Siciliana. Il presidente fa presente inoltre che quanto concordato con l'industria costruttrice, Industria Italiana Autobus Spa, comporta una economia di spesa rispetto alle medesime tipologie di apparati quotati in Consip.

Il Socio unico, accolta l'analisi del Presidente e i pareri positivi del Comitato di Vigilanza, rappresentato in Assemblea dal Segretario Generale del Comune di Trapani dott. Alfonso Spataro, e dal Collegio Sindacale

delibera

- l'acquisto in oggetto, autorizzando l'Amministratore Unico a procedere all'invio dell'ordine alla casa costruttrice.

7) Selezione operatori d'esercizio effettuata dal centro per l'impiego di Trapani

Il Presidente rappresenta che la selezione di numero 7 (sette) operatori d'esercizio da inserire a tempo determinato di mesi 6 (sei) operata dal Servizio XVI Centro per l'Impiego (CPI) di Trapani è stata annullata in autotutela dal Dirigente di riferimento con nota num. 29055 del 08/11/2019 adducendo tra le motivazioni della revoca della selezione che la documentazione prodotta dal CPI di Trapani era in contrasto con quanto riportato nell'art. 49 della Legge Regionale 15/2004, posto che ATM Spa Trapani è società interamente partecipata dal Comune di Trapani e dallo

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

stesso controllata. Il Presidente informa inoltre l'Assemblea che in data 11/11/2019 con nota di protocollo num. 1770 ha chiesto chiarimenti in merito all'annullamento della selezione al Dirigente del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative della Regione Siciliana e all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro evidenziando, attraverso la propria nota, che medesime procedure di selezione sono state concluse e/o poste in essere dal Servizio XVI Centro per L'Impiego di Messina per società partecipate o controllate dal Comune di Messina. Il Presidente pertanto propone all'Assemblea, nelle more che eventuali risposte dalla Regione Siciliana potrebbero non essere risolutive e, che permane in capo all'Azienda il problema di mancanza di personale, viste le recenti e prossime quiescenze, di procedere a un bando di selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato di numero 7 (sette) operatori d'esercizio. Tale bando, propone il Presidente, dovrà riportare dei criteri di requisiti minimi di partecipazione e titoli premianti per i partecipanti oltre che un costo amministrativo di partecipazione alla selezione da quantificare, come già posto in essere da altre Aziende del settore per selezioni di questa tipologia. Il Socio Unico, accolta la proposta del Presidente, il quale precisa che i nuovi inserimenti di personale in area movimento erano già previsti nel piano industriale triennio 2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale, e dopo aver sentito il parere, positivo, del Collegio Sindacale in merito alla copertura di spesa del personale

delibera

- di avviare una selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato di numero 7 (sette) operatori d'esercizio.
- di incaricare il dott. Salvatore Barone, in qualità di Amministratore Unico entrante, a preparare il bando di selezione con secondo i criteri prima descritti
- che il bando dovrà essere portato all'approvazione del Comitato di Vigilanza prima della pubblicazione.

8) Inserimento obbligatorio n.3 risorse in quota disabili

Il Presidente rappresenta che con l'assunzione a tempo indeterminato del personale con mansioni di Ausiliari del Traffico sono variate le percentuali delle quote disabili da inserire obbligatoriamente in azienda. Il Presidente propone pertanto di procedere a una selezione pubblica di numero 3 (tre) risorse in quota disabili da inserire all'interno dell'Area Amministrativa con profili professionali da definire con il documento di bando propedeutico all'avvio della selezione. Il Socio Unico preso atto della necessità manifestata dal Presidente, e chiesto parere al Segretario Generale e al Collegio Sindacale,

delibera

- che ATM spa Trapani procederà a una selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato di numero 3 (tre) risorse in quota disabile con mansioni amministrative;
- di incaricare il dott. Salvatore Barone, in qualità di Amministratore Unico entrante, a preparare il bando di selezione;
- che il bando dovrà essere portato all'approvazione del Comitato di Vigilanza prima della pubblicazione;

Il Socio Unico precisa inoltre che, viste le modifiche dell'oggetto sociale di ATM Spa Trapani

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

introdotte con la Delibera num. 63 di Consiglio Comunale del 2019,
delibera

- di prevedere l'inserimento di due risorse con profilo contabile amministrativo e una con profilo da progettista;

9) Inserimento obbligatorio n.1 risorsa categorie protette

Il Presidente rappresenta che con l'assunzione a tempo indeterminato del personale con mansione di Ausiliari del Traffico è necessario inserire obbligatoriamente in azienda una risorsa tra le categorie protette. Il Presidente propone pertanto di procedere a una selezione pubblica di numero 1 (uno) risorsa in quota categorie protette all'interno dell'Area Amministrativa con profilo professionale da definire tramite il documento di bando propedeutico all'avvio della selezione. Il Socio Unico preso atto della necessità manifestata dal Presidente, e chiesto parere al Segretario Generale e al Collegio Sindacale,

delibera

- che ATM spa Trapani procederà a una selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato di numero 1 (uno) risorsa in quota categorie protette con mansioni amministrative;
- di incaricare il dott. Salvatore Barone, in qualità di Amministratore Unico entrante, a preparare il bando di selezione;
- che il bando dovrà essere portato all'approvazione del Comitato di Vigilanza prima della pubblicazione;

10) Manifestazione d'interesse finalizzata a individuare un "soggetto proponente" per realizzazione di un "Project Financing"

Il Presidente rappresenta che il Socio Unico Comune di Trapani attraverso la nota di protocollo num. 87421 del 04/10/2019 ha richiesto ad ATM Spa Trapani la preparazione di un progetto finalizzato a istituire un sistema di controllo accessi per il Centro Storico e precisamente per la Zona a Traffico Limitato del Comune di Trapani. Tale progetto è propedeutico all'affidamento "in house" ad ATM Spa Trapani del servizio di gestione del controllo degli accessi nelle aree sopra indicate. Il Presidente con nota di protocollo num. 1551 del 8/10/2019 in riscontro alla nota del 04/10/2019 rappresentava che in azienda non sono presenti le necessarie competenze per poter elaborare un progetto di tale dimensione e importanza e quindi proponeva al Sig. Sindaco, in qualità di Socio Unico, di poter predisporre una manifestazione d'interesse per l'individuazione di un "soggetto proponente" al fine della realizzazione di un "Project Financing", in riferimento all'art. 180 e successivi del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, ricevuto il benestare dal sig. Sindaco, la direzione aziendale ha proceduto ad elaborare una manifestazione d'interesse finalizzata a individuare un "soggetto proponente" per la realizzazione di un "Project Financing" finalizzato alla tutela della sicurezza stradale dei cittadini e di tutti coloro che transitano quotidianamente per le strade del Comune di Trapani e finalizzato a supportare il personale del Comando di Polizia Municipale nell'esercizio delle sue funzioni in riferimento a quelle tipologie di servizi che possono essere demandati all'esterno. Il Presidente infine rappresenta che il Comitato di Vigilanza ha già espresso parere positivo alla

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico
Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani
www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 Trapani
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it,
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

pubblicazione della manifestazione d'interesse e pertanto il Socio Unico, accolto il nulla osta del Segretario Generale,

delibera

- di procedere alla pubblicazione della Manifestazione d'interesse finalizzata a individuare un "soggetto proponente" per realizzazione di un "Project Financing";
- di incaricare il dott. Salvatore Barone, in qualità di Amministratore Unico entrante;

12) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;

Il Socio Unico da la parola all'Amministratore Unico di ATM Spa Trapani ing. Massimo La Rocca che prende la parola per relazione in merito ai quattro punti successivi.

✓ **Autorizzazione alla spesa pubblicitaria in favore dell'Ente Luglio Musicale**

L'Amministratore Unico, ing. Massimo La Rocca, relaziona in merito alla richiesta di rinnovo della convenzione in oggetto per l'anno 2020 pervenuta con nota num. 2034 del 12/11/2019 dal Consigliere Delegato dell'Ente. Pertanto l'Amministratore Unico in riferimento alla Delibera di Giunta n. 98 del 2015, in data 13/11/2019 con nota num. 1779, inviava al Comitato di Vigilanza richiesta per autorizzazione alla spesa. Il Sig. Sindaco, sentito il parere del Segretario Generale,

delibera

- di procedere all'autorizzazione alla spesa tramite Delibera di Giunta;

✓ **Autorizzazione utilizzo spazi comuni del Terminal City per evento "Trapani Bio"**

L'Amministratore Unico rappresenta che con nota num. 1780 del 13/11/2019 inviava richiesta di benestare al sig. Sindaco al fine di autorizzare l'Associazione Hot Stone CF 93080110815 con sede legale in via GB Fardella n. 312, in Trapani per l'utilizzo degli spazi comuni del Terminal City per l'organizzazione dell'evento "Trapani Bio" che si terrà dal prossimo 6 dicembre e fino al 8 dicembre 2019. Il Socio Unico pertanto

delibera

- di autorizzare l'Associazione Hot Stone all'utilizzo degli spazi comuni del Terminal City per l'organizzazione dell'evento in oggetto;

✓ **Nulla osta immatricolazione numero due Autobus acquistati con cofinanziamento della Regione Siciliana**

L'Amministratore Unico facendo riferimento alla comunicazione inviata al Socio Unico con nota di protocollo num. 1765 del 11/11/2019 avente come oggetto il nulla osta all'immatricolazione di numero 2 autobus urbani Classe I alimentati a gasolio con motorizzazione Euro 6 e nulla osta alla demolizione di corrispondenti autobus come da avviso identificato dal DDG num. 2394 del 19/10/2017 della Regione Siciliana chiede al Socio Unico di essere autorizzato a procedere. Il Sig. Sindaco, in qualità di Socio Unico,

delibera

- il nulla osta all'immatricolazione di numero 2 autobus urbani Classe I alimentati a gasolio con motorizzazione Euro 6
- il nulla osta alla demolizione di corrispondenti autobus

✓ **Situazione ufficio amministrativo contabile di ATM Spa Trapani**

L'Amministratore Unico, rappresenta al Socio Unico la situazione di stallo organizzativo e funzionale dell'ufficio contabile dell'Azienda. Intervengono a supporto il Revisore Legale dei Conti, dott. Lorenzo Noto, e il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Salvatore Fodale, evidenziando che, dal pensionamento del dipendente rag. Francesco Parrinello a oggi, le azioni organizzative implementate dalla direzione aziendale, al momento, non hanno portato gli effetti attesi. Interviene il Direttore dott. Salvatore Barone ricordando che la RdO su Mepa, deliberata dal Socio Unico in una precedente Assemblea, non è stata avviata in quanto egli riteneva che il personale in disponibilità dell'ufficio amministrativo e contabile potesse essere in grado di sostenere le dovute attività lavorative. Il Revisore Legale dei Conti sottolinea che dal suo punto di vista non tutte le attività in realtà sono regolarmente eseguite lamentando nello specifico il ritardo nella registrazione delle schede contabili dei clienti e fornitori. Interviene il dott. Antonino Pugliese rappresentando all'Assemblea che gli adempimenti di "legge" in scadenza sono normalmente eseguiti e concorda comunque con il dott. Lorenzo Noto sul ritardo delle attività da lui evidenziate. Sul punto interviene il Socio Unico che chiede al Direttore dott. Salvatore Barone di mettere in atto tutte le azioni necessarie e dovute a risolvere il problema evidenziato dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale dei Conti anche ricorrendo se necessario alla RdO su Mepa o forme di collaborazione esterna alternativa, purché nel rispetto delle modalità degli affidamenti di incarichi esterni e comunque di fare in modo che il personale in organico nell'ufficio amministrativo e contabile effettui le attività di propria competenza nei modi dovuti adottando, se necessario, qualsiasi azione anche di natura disciplinare. Per cui a conclusione sul punto l'Assemblea dopo opportuni approfondimenti

delibera

- di chiedere al dott. Salvatore Barone di mettere in atto tutte le azioni necessarie e dovute a risolvere il problema evidenziato dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale dei Conti anche ricorrendo se necessario alla RdO su Mepa o forme di collaborazione esterna alternativa, purché nel rispetto delle modalità degli affidamenti di incarichi esterni e comunque di fare in modo che il personale in organico nell'ufficio amministrativo e contabile effettui le attività di propria competenza nei modi dovuti adottando, se necessario, qualsiasi azione anche di natura disciplinare;

Il dott. Salvatore Barone prende atto della delibera e si impegna ad eseguire.

L'Assemblea constatato che l'Amministratore Unico non ha altro da comunicare e che nessuno dei presenti chiede la parola e null'altro essendovi a deliberare, scioglie la seduta alle ore 19.10.

Il Segretario
Dott. Salvatore Barone

Il Presidente
Ing. Massimo La Rocca

Palermo, 8 luglio 2019

Spettabile
Asstra Sicilia
Sede

OGGETTO: parere.

Mi viene chiesto di rendere un parere in ordine agli eventuali limiti posti dalla normativa statale e regionale al compenso degli amministratori e dei sindaci delle società controllate o partecipate dagli enti locali (Comuni e Città Metropolitane) della Regione Sicilia.

Sin dal 2006 le note esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno innescato ripetuti interventi normativi nella materia in esame. Si è così progressivamente delineato un quadro assai frammentato, in cui peraltro si sono sovrapposte leggi statali e regionali: la disciplina delle società partecipate o controllate dagli enti locali si colloca infatti al confine tra i rispettivi ambiti di competenza; un confine reso incerto dalle difficoltà registrate nell'interpretazione delle regole costituzionali che delimitano tali ambiti.

Occorre dunque ricostruire la disciplina vigente, componendo questo materiale normativo disorganico in un disegno ordinato e coerente. Ciò impone, preliminarmente, di chiarire dove si colloca la materia de qua nell'assetto dei rapporti tra la potestà normativa dello Stato e quella della Regione Sicilia; compito questo per nulla agevole, perché la disciplina del compenso degli amministratori e dei sindaci delle società pubbliche interseca ambiti diversi: la materia dell'ordinamento civile, cui è riconducibile la disciplina delle società; l'ordinamento degli enti locali e la loro autonomia; la finanza pubblica.

Il primo intervento normativo a porre un tetto al compenso degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali è individuabile nei commi 725, 726 e 728 dell'art. 1 l. 27 dicembre 2006 n. 296¹.

In particolare, il comma 725 stabilisce quanto segue: «Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo,

¹ Qui invece non rileva, perché si riferisce solo alle società partecipate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, il comma 730.

attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (...). Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo».

Questa regola è poi estesa, con alcuni adattamenti, alle società il cui capitale sociale è partecipato interamente da più enti locali (comma 726) e alle società partecipate da enti locali e da altri soggetti pubblici o privati» (comma 728), di cui si riporta il testo.

Comma 726: «Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici».

Comma 728: «Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale».

Sulle previsioni in questione è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 159/2008), dichiarandone l'illegittimità nella parte in cui esse trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Da questa pronuncia possono trarsi indicazioni assai utili, poiché – come si dirà – alla Regione Sicilia è riconosciuta una potestà normativa analoga a quella delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Innanzitutto la Corte ha escluso che la previsione di un limite al compenso degli amministratori delle società pubbliche sia riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, che l'art. 117 Cost. riserva alla competenza normativa esclusiva dello Stato: ciò perché «le società partecipate dagli enti locali restano, dal punto di vista civilistico, disciplinate dalle pertinenti disposizioni del codice civile ed in particolare – per quanto qui rileva – dall'art. 2449 c.c. Spetterà ai rappresentanti dell'ente locale, sulla base delle nuove prescrizioni legislative, operare per le modifiche eventualmente necessarie al fine

dell'adeguamento statutario o della adozione delle deliberazioni assembleari richieste in tema di numero e di compenso degli amministratori».

La Corte ha poi rilevato che le norme impugnate incidono sia sui profili organizzativi degli enti locali («perché riguardano le modalità con cui essi perseguono, quand'anche nelle forme del diritto privato, le proprie finalità istituzionali»), sia, soprattutto, sulla loro autonomia finanziaria, perché condizionano i livelli di spesa conseguenti alla determinazione del compenso degli amministratori. Dette disposizioni si muovono dunque in un ambito – quello dell'ordinamento degli enti locali – riservato alla competenza normativa esclusiva (delle Province autonome di Trento e Bolzano e) della Regione Sicilia.

La sentenza in esame, infine, si fa carico di chiarire se le disposizioni censurate possano essere ascritte alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

È noto, al riguardo, che l'art. 117, comma III, Cost. attribuisce questa materia alla potestà concorrente dello Stato e delle regioni. Compete dunque allo Stato, anche negli ambiti riservati alla competenza esclusiva delle regioni – ivi comprese quelle a statuto speciale (Corte Cost. 156/2015 e 64/2016) – o riconducibili all'autonomia degli enti locali, dettare i principi di coordinamento della finanza pubblica. Questo intervento statale comporta una fisiologica compressione dell'autonomia delle regioni e degli enti locali; ma questa incidenza – aggiunge la pronuncia in esame, sulla scia di una giurisprudenza consolidata – è legittima, almeno finché le disposizioni statali, anche laddove prevedano misure di riduzione di singole voci di spesa, indichino solo un limite complessivo, senza privare le regioni della possibilità di decidere discrezionalmente in quali ambiti e per quali obiettivi allocare le risorse disponibili (Corte Cost. 139/2012, 236/2013 e 36/2013).

Ora, secondo la pronuncia in esame (Corte Cost. 159/2008) le disposizioni di cui all'art. 1, commi 725, 726 e 728, l. 296/2006 eccedono la soglia propria dei principi di coordinamento della finanza pubblica riservati al legislatore statale, perché si risolvono in precetti specifici e puntuali, che privano le regioni di ogni spazio di autonomia; onde ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

È da dire, peraltro, che la ricostruzione dell'assetto della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica è stato poi ulteriormente precisato dalla Consulta anche in seguito.

Merita di essere segnalata, al riguardo, Corte Cost. 64/2016, di cui conviene riportare un passaggio: «Questa Corte ha più volte affermato che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali è "parte della finanza pubblica allargata" e che, pertanto, "il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre

alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali" (sentenza n. 44 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 79 del 2014 e n. 182 del 2011). Sempre in base ad un orientamento ormai costante di questa Corte, le disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale sono configurabili quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, alla duplice condizione che: a) prevedano un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, che lasci alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa; b) abbiano il carattere della transitorietà (ex plurimis, sentenze n. 79 e n. 44 del 2014, n. 205 del 2013)».

Da questo ulteriore sviluppo della giurisprudenza costituzionale emerge un requisito ulteriore – il carattere transitorio della misura di contenimento della spesa – che l'art. 1, commi 725, 726 e 728, l. 296/2006 non soddisfa; il che corrobora ulteriormente l'irriducibilità di questa disposizione all'ambito dei principi coordinamento della finanza pubblica e, in ultima istanza, l'illegittimità costituzionale della sua incidenza sull'ordinamento degli enti locali, nella misura in cui detto ambito è riservato alla potestà normativa esclusiva della Regione Sicilia.

Ora, gli effetti caducatori di questa pronuncia sono circoscritti al suo ambito di incidenza: essi dunque non implicano che la disposizione non trovi applicazione per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale cui è attribuita una potestà normativa analoga a quella della Province autonome di Trento e Bolzano.

Tuttavia il canone vincolante dell'interpretazione costituzionalmente orientata legittima – anzi: impone – una lettura delle disposizioni in esame che escluda dal suo ambito di applicazione gli enti locali della Regione Sicilia: è infatti indubbio che gli artt. 14, lett. o) e 15 dello Statuto siciliano – nell'attribuire alla Regione una potestà normativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e nel porre quale principio ordinante della materia, cui dunque il legislatore siciliano deve attenersi, l'autonomia finanziaria e amministrativa degli stessi – riserva alla potestà legislativa regionale uno spazio anche più ampio rispetto a quello individuato dagli artt. 5 e 80 dello Statuto del Trentino Alto Adige.

La materia del compenso degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate dagli enti locali è stata oggetto poi di due successivi interventi del legislatore regionale, cui Corte Cost. 159/2008 ha nei fatti riconosciuto la competenza in materia: l'art. 20 l.r. 12 maggio 2010 n. 11 e l'art. 4, comma 2, l.r. 11 maggio 2011 n. 7.

Si riporta il testo delle due disposizioni.

Art. 20, comma 4, l.r. 11/2010: «Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza». Il successivo comma 5 aggiunge poi che «Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione».

Art. 4, comma 2, l.r. 7/2011: «Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle provincie regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dall'1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento»².

Questa successione di interventi normativi pone il problema di stabilire – nella misura in cui essi si sovrappongono: dunque solo per quanto concerne il compenso degli amministratori – se il secondo ha abrogato il primo o se entrambi concorrono a determinarne il tetto massimo, il quale, ove si acceda a questa prospettiva, dovrebbe essere contenuto entro i limiti previsti da entrambe le disposizioni. Ora, entrambe le opzioni interpretative prospettate sono sostenibili, perché dal dato testuale nè emergono, nè sono deducibili indicazioni univoche. In effetti l'art. 4, comma 2, l.r. 7/2011 non detta una disciplina compiuta e esaustiva del compenso degli amministratori che necessariamente implichi l'abrogazione di ogni diversa disposizione precedente.

Tuttavia, il contenuto delle due disposizioni – entrambe individuano in termini estremamente specifici e puntuali il limite massimo del compenso degli amministratori – induce a ritenere che il legislatore regionale, con la seconda, abbia voluto dettare una disciplina sostitutiva della prima. Prescrizioni così dettagliate e tecniche appaiono infatti incompatibili, perché entrambe presentano la vocazione a individuare in termini

² Il comma 727 stabilisce limiti e condizioni cui è soggetto il rimborso delle spese di viaggio sostenute da presidente componenti del consiglio di amministrazione, rimandando a tal fine – con un rinvio dinamico – all'art. 84 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni. Il comma 729 riguarda invece il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione.

tendenzialmente esclusivi il tetto massimo del compenso degli amministratori, senza lasciare margini all'intervento integrativo di una disposizione diversa.

Inoltre – e questo ulteriore argomento appare decisivo – l'art. 20 l.r. 11/2010 precisa espressamente che il tetto ivi previsto si applica solo «in quanto compatibile (...) con la normativa vigente in materia». Questa clausola chiarisce la natura residuale della previsione, che contiene il suo stesso raggio di azione entro il perimetro segnato dall'assenza di una diversa disciplina. Deve dunque ritenersi che l'art. 20 l.r. 11/2010, condizionando la sua forza precettiva all'assenza di altre disposizioni, sia recessivo rispetto al sopraggiunto art. 4, comma 2, l.r. 7/2011.

Non si pone invece alcun problema in ordine al compenso dei sindaci, per il quale persiste il limite di € 25.000 stabilito dall'art. 20 l.r. 11/2010: la l. 296/2006, riguardando solo gli amministratori, non ha alcuna incidenza su questo profilo.

Occorre una precisazione sull'art. 4, comma 2, l.r. 7/2011.

Il riferimento alle «successive modifiche ed integrazioni» delle disposizioni (della l. 296/2006) recepite potrebbe indurre a ritenere che detto rinvio abbia natura dinamica. Questa è però una falsa traccia: detta formula, che normalmente segnala la natura dinamica del rinvio, nel caso di specie semplicemente muove dall'esigenza di assumere come oggetto di rinvio il testo risultante dalle modifiche intervenute prima che la l.r. 7/2011 venisse approvata (l'art. 1, comma 725, l. 296/2006 è stato infatti modificato dall'art. 61, comma 12, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133). In realtà quello compiuto dall'art. 4, comma 2, l.r. 7/2011 è un rinvio statico: la sovrapposizione alla disposizione recepita di un ulteriore segmento precettivo – cioè la previsione di un'ulteriore riduzione del 40% dei compensi risultanti dall'applicazione della l. 196/2006 – è infatti incompatibile con la logica del rinvio dinamico.

E invero, l'automatica trasposizione nell'ordinamento regionale di ogni modificazione successivamente intervenuta nella disposizione statale recepita – in questo consiste il rinvio dinamico – presuppone che il legislatore regionale abbia voluto demandare la disciplina della fattispecie non già alla disposizione recepita, ma alla fonte da cui promana. Ma questo rinvio a una fonte esterna è impedito ove il recepimento della disposizione statale sia mediato da un intervento del legislatore regionale sul suo contenuto: questo intervento segna una discontinuità rispetto alla fonte esterna da cui la disposizione recepita promana e cristallizza il contenuto della disposizione, precludendo il suo automatico adattarsi alle modifiche cui essa è soggetta nell'ordinamento statale.

Riassumendo: per il compenso dei sindaci opera il limite di € 25.000 previsto dall'art. 20 l.r. 11/2010. Per il compenso degli amministratori opera invece il limite massimo successivamente previsto dall'art. 4, comma 2, l.r. 7/2011, che ha recepito le disposizioni della l. 296/2006, assoggettando il tetto ivi stabilito a una ulteriore riduzione del 40%.

Occorre però aggiungere, per completezza di analisi, che la legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni regionali (l'art. 20 l.r. 12 maggio 2010 n. 11 e l'art. 4, comma 2, l.r. 11 maggio 2011 n. 7) è dubbia, perché esse appaiono in contrasto con l'autonomia finanziaria degli enti locali, la quale trova la sua garanzia nell'art. 119 Cost. e, per quanto concerne la Regione Sicilia, nell'art. 14, lett. o) e nell'art. 15 del relativo Statuto, il quale assegna la materia dell'ordinamento degli enti locali alla potestà normativa esclusiva della Regione, ma nel quadro del principio della loro «più ampia autonomia amministrativa e finanziaria» (per inciso, non è necessario chiedersi se l'autonomia finanziaria degli enti locali trovi un fondamento più solido e una più ampia garanzia nell'art. 119 Cost. o nello Statuto siciliano: è noto, infatti, il nuovo Titolo V della Costituzione, ove riconosce alle regioni a statuto ordinario forme di autonomia più ampie di quelle attribuite dai rispettivi Statuti alle regioni speciali, trova applicazione anche nei confronti di queste ultime; ciò in virtù della clausola di equiparazione introdotta dall'art. 10 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Peraltro la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate non solo è espressione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, ma è riconducibile a un ambito riservato dall'art. 117, comma VI, Cost. alla loro potestà regolamentare, almeno nei limiti in cui attiene alla «disciplina dell'organizzazione e delle funzioni loro attribuite». E questa potestà regolamentare trova ampio riconoscimento anche nell'ordinamento regionale degli enti locali: per quanto concerne i comuni, occorre fare riferimento agli art. 4, 5 e 32 l. 8 giugno 1990 n. 142, recepiti con modificazioni dall'art. 1 l.r. 11 dicembre 1991 n. 48 (e successive modifiche e integrazioni)³; per quanto concerne le città metropolitane, si veda l'art. 1 l.r. 4 agosto 2015 n. 15.

La garanzia costituzionale dell'autonomia degli enti locali è dunque duplice e, conseguentemente, ancora più dubbia è la legittimità costituzionale di disposizioni regionali che la comprimono.

³ L'art. 32 legge n. 142/1990 (recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni) assegna alla competenza del consiglio comunale «l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione», nonché «gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza»

Nè, per altro verso, lo Statuto siciliano attribuisce alla Regione una potestà normativa in materia di coordinamento delle finanze degli enti locali, anche solo concorrente con la loro autonomia, che possa legittimare un intervento così penetrante e dettagliato del legislatore regionale nella materia del compenso degli organi gestori delle società partecipate dagli enti locali.

Deve però aggiungersi che queste perplessità sulla legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, l.r. 11/2010 e dell'art. 4, comma 2, l.r. 7/2011 non consentono di disapplicare dette disposizioni: per quanto possa apparire manifestamente incostituzionale, una previsione normativa ha piena efficacia precettiva finché la sua illegittimità non venga dichiarata dalla Corte Costituzionale (cui la questione può essere rimessa solo da un Giudice e solo quando detta disposizione sia rilevante ai fini della decisione di una fattispecie portata alla sua cognizione). D'altra parte, il chiaro dettato delle due disposizioni in esame non lascia spazio alcuno a una interpretazione costituzionalmente orientata, cui può accedersi solo nei limiti della sua compatibilità con il testo.

Il successivo intervento normativo sulla materia in esame è stato l'art. 4, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012 n. 135 e, in seguito, più volte modificato), il quale ha stabilito che a decorrere dal 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società partecipate dallo Stato e dagli enti locali, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Il problema dell'applicabilità di questa disposizione alle Regioni a statuto speciale (ivi compresa la Sicilia) è stato affrontato in termini espressi dall'art. 24-bis del medesimo decreto, di cui si riporta il testo:

«Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale».

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 229/2013 e 236/2013) questa disposizione implica che le previsioni del d.l. 95/2012, ivi compreso l'art. 4, commi 4 e 5, non sono immediatamente applicabili alle regioni ad autonomia speciale,

ma richiedono il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione; recepimento che, per quanto concerne la Regione Sicilia, non ha avuto luogo.

Ciò implica che in Sicilia la misura di contenimento dei compensi degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali prevista dall'art. 4, commi 4 e 5, d.l. 95/2012 non trova applicazione.

Da ultimo, la materia de qua è stata investita dall'art. 11, comma 6, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Questa disposizione ha demandato a un decreto ministeriale l'individuazione del tetto massimo del compenso degli amministratori e dei sindaci delle società a controllo pubblico, tetto che dovrà essere differenziato in funzione della collocazione della società in seno alla classificazione per fasce operata sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. «Sono in ogni caso fatte salve – aggiunge la previsione in parola – le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».

Ancora più rilevante, per quanto qui rileva, è la disciplina transitoria dettata dal comma settimo del medesimo articolo: fino all'emanazione – ancora oggi attesa – del decreto di cui al comma 6, «restano in vigore» le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. 95/2012»; disposizioni che, per altro verso, il d.lgs. 175/2016 ha abrogato.

Occorre dunque valutare se, attraverso il veicolo precettivo del d.lgs. 175/2016, l'art. 4 d.l. 95/2012 risulti oggi applicabile, sia pure quale regime normativo transitorio, anche alle società partecipate dagli enti locali in Sicilia. A questo interrogativo deve darsi una risposta negativa per tre distinti ordini di ragione.

Innanzitutto l'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 richiama solo il quarto e non anche il quinto comma dell'art. 4 d.l. 95/2012; ed è il quinto comma ad estendere alle società partecipate dagli enti locali il limite massimo previsto dal quarto comma (solo) per il compenso degli amministratori delle società partecipate dallo Stato.

In secondo luogo, l'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 stabilisce che fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dal sesto comma «restano in vigore» le disposizioni dell'art. 4, comma 4, d.l. 95/2012; e resta in vigore solo ciò che già precedentemente lo era.

Detto altrimenti: l'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 attribuisce all'art. 4 d.l. 95/2012 una transitoria ultrattività sul piano temporale, ma non ne estende l'ambito di applicazione; non assoggetta, cioè, a questa disposizione fattispecie che, in quanto riservate al legislatore regionale e alla luce di quanto previsto dall'art 24-bis d.l. 95/2012, sono estranee ad essa.

Gli argomenti fin qui illustrati sono attinti dal dato testuale; essi dunque – si potrebbe obiettare – scontano il limite proprio di un'interpretazione che considera solo gli indici desumibili dal mero tenore letterale di una disposizione, senza porsi il problema di individuarne la ratio o di inquadrarla nel complesso normativo di cui è parte. Inoltre questi argomenti muovono dall'assunto che l'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 si applichi anche alle società partecipate dagli enti locali della Regione Sicilia e si preoccupano di chiarire se detta disposizione assoggetti anche tali società all'art. 4 d.l. 95/2012.

In realtà, ancora prima di porsi tale quesito, occorre domandarsi se e in quale misura il d.lgs. 175/2016 – in particolare, per quanto qui rileva, il suo art. 11, comma 7 – sia applicabile anche alle società soggette all'ordinamento regionale siciliano.

Risulta dirimente, a tal fine, l'art. 23, il quale stabilisce che «Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3».

È evidente che questa disposizione demanda all'interprete il difficile compito di individuare, alla luce dell'assetto delle competenze normative dello Stato e della Regione Sicilia, quali segmenti precettivi del d.lgs. 175/2016 siano applicabili anche nell'ordinamento siciliano; ciò in funzione delle materie sulle quali tali segmenti insistono, della riconducibilità di tali materie alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o della Regione o, ove invece la materia sia oggetto di una competenza concorrente, in funzione della distinzione tra disposizioni che individuano i principi cui deve ispirarsi la disciplina della materia e disposizioni che concretizzano questi principi in un regime normativo dettagliato.

Insomma, la clausola di salvaguardia posta dall'art. 23 cit. chiama l'interprete a modulare l'applicabilità del d.lgs. 175/2016 nell'ordinamento siciliano alla luce di una interpretazione orientata in ragione delle norme costituzionali sul riparto della potestà normativa tra Stato e Regione Sicilia.

Ora, sul punto una chiara indicazione proviene dalla già citata Corte Cost. 159/2008, che si è pronunciata su una disposizione (l'art. 1, commi 725, 726 e 728, l. 296/2006) in tutto analoga all'art. 4 d.l. 95/2012 (cui rinvia la disciplina transitoria dettata dall'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016), trattandosi in entrambi i casi di prescrizioni che disciplinano in modo dettagliato il compenso degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali; onde le considerazioni svolte dalla Consulta in ordine a una disposizione sono certamente estendibili anche all'altra.

Questa sentenza, come già detto, ha escluso che la previsione in esame sia riconducibile all'ambito dell'ordinamento civile, che l'art. 117 Cost. assegna alla competenza normativa esclusiva dello Stato, e ne ha affermato l'attinenza a quello degli enti locali, che invece è riservato alla competenza normativa esclusiva della Regione Sicilia. La Corte ha poi chiarito – non solo con la pronuncia in esame: sul punto si è consolidato un orientamento univoco (cfr. supra) – che il legislatore statale, nell'esercizio della sua potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ha un margine di intervento anche negli ambiti assegnati alla competenza esclusiva delle regioni, ivi compreso dunque quello dell'ordinamento degli enti locali. Ma il vincolo che lo Stato può imporre alle regioni non deve eccedere la soglia della indicazione di obiettivi e criteri; soglia che nel caso in esame è stata certamente superata, posto che la disposizione in esame detta prescrizioni specifiche e puntuali.

La conclusione è chiara: la disciplina transitoria dettata dall'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 – dunque l'art. 4 d.l. 95/2012, cui essa rinvia – non è applicabile nell'ordinamento siciliano, perché non soddisfa il canone della compatibilità con l'assetto della potestà normativa della Regione, canone cui l'art. 23 d.lgs. 175/2016 rimanda l'individuazione dei profili per i quali le società pubbliche riconducibili alla regione e ai suoi enti locali sono soggette alle disposizioni del decreto.

Pertanto non rileva, ai fini del presente parere, il problema della perimetrazione dell'ambito individuato dalla nozione di «società a controllo pubblico» cui sono riferite le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 e 7, d.lgs. 175/2016. Solo per completezza di informazione si segnala quanto di recente la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha affermato con delibera n. 11 del 20.6.2019: secondo la Corte la fattispecie delle società a controllo pubblico – fattispecie rilevante quale ambito di applicazione di una serie di disposizioni del d.lgs. 175/2016, tra le quali l'art. 11 – ricorre ove venga integrata una delle forme di controllo previste dall'art. 2359 cod. civ.; è sufficiente dunque che un'amministrazione pubblica disponga dei voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o che più amministrazioni pubbliche ne dispongano in forma congiunta, fermo restando che in quest'ultima ipotesi «gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società».

Conviene riassumere gli esiti cui è pervenuta la riflessione svolta.

La materia dei compensi degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate o controllate dagli enti locali siciliani è regolata dall'art. 4, comma 2, l.r. 7/2011 e dall'art. 2

l.r. 26 giugno 2015 n. 11: l'efficacia precettiva di queste disposizioni, come si è detto, non è intaccata dalla loro paventata incostituzionalità, finché non venga dichiarata dalla Corte Costituzionale. Non trovano invece applicazione nell'ordinamento siciliano né l'art. 4, commi 4 e 5, d.l. 95/2012, né la disciplina transitoria – che proprio all'art. 4 cit. rinvia – dettata dall'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016.

Più precisamente, per il compenso dei componenti del collegio sindacale opera il limite di € 25.000 previsto dall'art. 20 l.r. 11/2010.


Per il compenso degli amministratori opera invece il limite massimo previsto dall'art. 4, comma 2, l.r. 7/2011, che ha recepito le disposizioni dell'art. 1 l. 296/2006, assoggettando i compensi ivi previsti a una ulteriore riduzione del 40%.

Ora, le società pubbliche che gestiscono il trasporto locale in ambito urbano sono interamente partecipate dai rispettivi comuni. L'ipotesi che qui rileva, pertanto, è quella disciplinata dal comma 725: il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% dell'indennità spettante al sindaco del comune; a questo importo può sommarsi anche una indennità di risultato, che può essere riconosciuta solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso.

Risulta dunque necessario stabilire l'ammontare dell'indennità «spettante» al sindaco; e qui il dato letterale appare dirimente, perché assume come termine di riferimento l'importo dovuto in forza della disciplina normativa vigente, non rilevando l'importo – che in ipotesi potrebbe essere determinato illegittimamente – che l'amministrazione comunale eroghi al sindaco.

A tal fine occorre considerare, innanzitutto, l'art. 19, commi 1 e 2, l.r. 23 dicembre 2000 n. 30, il quale demanda l'individuazione della misura minima dell'indennità di funzione degli amministratori degli enti locali a un regolamento adottato dal Presidente della Regione nel rispetto di una serie di criteri, tra i quali (per quanto qui rileva): l'articolazione delle indennità in funzione della dimensione demografica degli enti, delle fluttuazioni stagionali della popolazione e della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate; per i comuni con una popolazione residente superiore a diecimila abitanti, la determinazione dell'indennità del sindaco in una misura non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dell'ente.

Detto regolamento è stato emanato con d.p.reg. 18 ottobre 2001 n. 19 (pubblicato sulla GURS 27.11.2001 n. 56).



Successivamente è intervenuto l'art. 2, comma 1, l.r. 26 giugno 2015 n. 11, di cui conviene riportare il testo (omettendo le parti che qui non rilevano): «La misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 19 l.r. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000 n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82, comma 8, d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni».

Infine, sui problemi interpretativi posti da questo materiale normativo è intervenuta la circolare n. 2 dell'1.2.2018 del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali (adottata anche sulla scorta del parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione). Secondo l'Amministrazione regionale l'art. 2 l.r. 11/2015 avrebbe tacitamente abrogato l'art. 19, commi 1 e 2, l.r. 30/2000: l'indennità di funzione degli amministratori locali in Sicilia sarebbe ora disciplinata in via esclusiva dalla legislazione statale e, più precisamente, dal d.m. 119/2000.

Questa affermazione non appare condivisibile.

La tacita abrogazione di una disciplina presuppone la sua incompatibilità con quella successivamente intervenuta; ma nel caso di specie non sembra esservi alcuna astratta inconciliabilità, perché i due plessi regolamentari – il d.p.reg. 19/2001 (adottato ai sensi dell'art. 19 l.r. 30/2000) e il d.m. 119/2000 (adottato ai sensi dell'art. 82, comma 8, d.lgs. 267/2000, recepito dall'art. 2 l.r. 11/2015) – assolvono funzioni diverse e complementari, individuando, rispettivamente, la misura minima e la misura massima dell'indennità di funzione degli amministratori locali. La logica è contenere gli spazi di autonomia dell'ente locale, cui in ultima istanza compete determinare – ma sempre nei limiti stabiliti dalla legge – l'indennità di funzione del sindaco (in via regolamentare o con una delibera del consiglio comunale).

Ad esempio, per l'indennità mensile di funzione dei sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 250.000 e 500.000 abitanti tanto il d.p.reg. 19/2001, quanto il d.m. 119/2000 prevedono un importo di £ 11.200.000 (pari a € 5.784,32). Ciò significa che in questo caso la legge non attribuisce al comune alcuno spazio di autonomia nel determinare l'indennità del sindaco, che dovrà essere pari a questo importo (nel quale convergono la misura minima e massima dell'indennità).

Invero, non può escludersi che in alcuni casi (entrambi i regolamenti prevedono una griglia ordinata in funzione di una serie di fasce demografiche progressive) l'importo individuato quale indennità minima dal d.p.reg. 19/2001 risulti superiore all'importo individuato quale indennità massima dal d.m. 119/2000; ed è ovvio che in questi casi debba prevalere, secondo un criterio cronologico, la disciplina successiva (il d.m. 11/2000).

Tuttavia questa prevalenza non implica la tacita abrogazione della disciplina previgente (il d.p.reg. 19/2001).

Si consideri, ad esempio, un comune con 80.000 abitanti. L'indennità di funzione mensile del sindaco dovrebbe avere un importo minimo di € 8.700.000 (per il combinato disposto dell'art. 19 l.r. 30/2000 e del d.p.reg. 19/2001) e un importo massimo di € 8.000.000 (per il combinato disposto dell'art. 2 l.r. 11/2015 e del d.m. 119/2000). Le norme ricavabili da questi plessi normativi sono inconciliabili e, tra le due, prevale quella successiva. Ma il canone della conservazione degli atti normativi impone di riconoscere comunque al combinato disposto dell'art. 19 l.r. 30/2000 e del d.p.reg. 19/2001 una – sia pure attenuata – forza precettiva. Ciò conduce al seguente esito: il comune deve attenersi all'importo indicato quale soglia massima dal combinato disposto dell'art. 2 l.r. 11/2015 e del d.m. 119/2000, risolvendosi la residua forza precettiva del combinato disposto dell'art. 19 l.r. 30/2000 e del d.p.reg. 19/2001 nell'impedire che l'indennità venga fissata in una misura inferiore a questo importo.

Sempre al fine di individuare il dato dell'indennità spettante al sindaco del comune – dato che consente poi di determinare (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. 7/2011 e dell'art. 1, comma 725, l. 296/2006) il compenso massimo attribuibile agli amministratori delle società partecipate – occorre affrontare un ulteriore problema.

È indubbio che il rinvio operato dall'art. 2 l.r. 11/2015 ha natura dinamica: l'espresso riferimento alle successive modifiche e integrazioni del d.m. 119/2000 e della disposizione che ne costituisce il fondamento (l'art. 82, comma 8, d.lgs. 267/2000) rappresenta un segnale inequivocabile. Ciò viene correttamente evidenziato anche dalla già citata circolare (n. 2 del 2018) del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

Erra invece detta circolare nel ritenere che all'indennità di funzione degli amministratori degli enti locali siciliani si applichi la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, l. 266/2005. L'oggetto del rinvio de quo, infatti, è individuato in termini specifici nell'art. 82, comma 8, d.lgs. 267/2000 e nel d.m. 119/2000 (nonché nelle relative modifiche e integrazioni). Ritenere applicabile anche l'art. 1, comma 54, l. 266/2005 significa attribuire indebitamente al rinvio in questione una portata ben più ampia di quella individuabile dal tenore letterale dell'art. 2 l.r. 11/2015.

Si potrebbe obiettare in senso contrario, privilegiando una interpretazione meno legata al dato formale e più attenta alla (supposta) voluntas legis, che rinviare all'art. 82 d.lgs. 267/2000 e al d.m. 119/2000 significa rinviare in toto alla normativa statale sull'indennità degli amministratori locali, che in queste disposizioni trova la sua (principale) sedes



materiae; in questa prospettiva non rilevrebbe che i successivi interventi del legislatore statale si siano riversati in una modifica dell'art. 82 d.lgs. 267/2000 e del d.m. 119/2000 o se si siano concretizzati in disposizioni normative autonome sul piano formale, qual è stato l'art. 1, comma 54, l. 266/2005.

Ora, questo argomento sarebbe stato ben più convincente se il rinvio fosse stato compiuto dal legislatore regionale prima che intervenisse l'art. 1, comma 54, l. 266/2005. Prima di allora, infatti, l'art. 82 d.lgs. 267/2000 e il d.m. 119/2000 esaurivano integralmente la disciplina statale delle indennità degli amministratori legali; onde avrebbe potuto sostenersi che il recepimento avesse investito integralmente tutta la disciplina statale relativa a questa materia. Ma l'art. 2 l.r. 11/2015 è intervenuto quando la normativa statale già si componeva di frammenti diversi; e la scelta del legislatore regionale di riferirsi solo a uno di essi – per quanto esso rappresenti quello più rilevante e presenti una portata tendenzialmente generale – non può essere sottovalutata. Insomma, non sembra corretto assumere che, nonostante la selettività del rinvio, esso abbia investito integralmente tutta la normativa statale in materia.

Non rileva poi, in senso contrario, quanto statuito dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con la pronuncia del 12.1.2012 n. 1, dalla quale la già citata circolare regionale ritiene (erroneamente) di potere trarre conferma della soluzione adottata. Questa pronuncia, invero, affronta – risolvendolo in senso positivo – il problema della perdurante vigenza dell'art. 1, comma 54, l. 266/2005, problema posto dalla sua discussa compatibilità – erano infatti emersi orientamenti contrastanti – con la riscrittura dell'art. 82, comma 11, d.lgs 267/2000 operata dall'art. 61, comma 10, d.l. 25 giugno 2008 n.112 (convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2008 n. 133). Questo intervento, secondo una parte della giurisprudenza, avrebbe comportato una revisione strutturale dei meccanismi di calcolo delle indennità, determinando la tacita abrogazione, perché estraneo al nuovo contesto, dell'art. 1, comma 54, l. 266/2005.

Ora, con la pronuncia in esame la Corte dei Conti ha affermato che l'art. 1, comma 54, l. 266/2005 ha inciso in termini strutturali sull'indennità degli amministratori locali e ne ha riconosciuto la perdurante vigenza nell'ordinamento statale. È però evidente che la questione affrontata dalla Corte dei Conti non ha alcuna attinenza con il problema dell'applicabilità dell'art. 1, comma 54, l. 266/2005 nell'ordinamento regionale siciliano, che dipende unicamente dall'ampiezza che si ritiene di attribuire al rinvio operato dall'art. 2 l.r. 11/2015.

Riassumendo: in primo luogo occorre individuare l'ammontare dell'indennità spettante al sindaco del comune che partecipa la società, considerando che la sua determinazione

competete all'amministrazione comunale, la quale però deve muoversi nella forbice compresa tra la misura minima e la misura massima stabilite, rispettivamente, dal d.p.reg. 19/2001 (adottato ai sensi dell'art. 19 l.r. 30/2000) e dal d.m. 119/2000 (adottato ai sensi dell'art. 82, comma 8, d.lgs. 267/2000, recepito dall'art. 2 l.r. 11/2015); e considerando, ancora, che ove la soglia minima prevista dal d.p.reg. 19/2001 risulti superiore alla soglia massima prevista dal d.m. 119/2000, l'indennità è necessariamente pari all'importo indicato dal d.m. 119/2000.

Attinto questo dato – al quale, come illustrato, non si applica la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, l. 266/2005 – può determinarsi il compenso massimo attribuibile agli amministratori della società partecipata: occorre calcolare il 70% e il 60% – rispettivamente, per il presidente del consiglio di amministrazione e per gli altri amministratori – dell'indennità spettante al sindaco e poi applicare un'ulteriore riduzione del 40%.


È in ogni caso data la possibilità di prevedere indennità di risultato, ma solo laddove la società produca un utile e in misura comunque non superiore al doppio del compenso massimo.

Occorre però avvertire che su questo esito gravano le molteplici difficoltà poste da un materiale normativo frammentato e disorganico e da un assetto delle competenze normative dello Stato e della Regione Sicilia ancora oggi incerto, soprattutto a fronte di materie – quale quella in esame – che attraversano ambiti tra loro diversi. Queste difficoltà impediscono di attingere una soluzione certa, perché rendono potenzialmente controvertibili i passaggi del percorso logico compiuto nel ricostruire e nell'interpretare il dato normativo. La soluzione prospettata costituisce dunque la risposta più plausibile – ma non l'unica risposta possibile – al quesito posto.

Distinti saluti.

avv. prof. Carmelo Restivo

C. L. Restivo





CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Prot. n. 94320

del 24 OTT 2019

Di Bonome X

Carere / Pellegrino Pensani
della Longhi
8/X1

Riservata

Al Sig. Sindaco

SEDE

GAS

Oggetto: compensi di amministratori società partecipate - ATM S.p.A.

In riferimento alla materia in oggetto, per rispondere ad apposita richiesta di parere della S.V., preliminarmente si evidenzia:

- che la materia ivi dedotta investe problematiche interpretative che hanno rilevanza in via diretta sulle determinazioni proprie delle società partecipate e non di questo Ente;
- che, in ogni caso, è necessario che la dirigenza competente in tale materia prenda posizione o comunque ne indichi qualcuna sulla vicenda, atteso che l'attività di consulenza (del Segretario Generale e dell'Avvocatura) costituisce atto a supporto di scelte dell'Ente ma non può risolversi nella scelta stessa, e ciò tanto più che sul tema è già stato rilasciato un parere legale richiesto dall'Asstra Sicilia e sulla base di esso alla dirigenza competente è fornita ogni informazione utile ad una sua determinazione finale.

Tutto ciò premesso, in riferimento alla materia in oggetto, gli scriventi affermano di condividere il parere legale reso dall'Avv. Prof. Carmelo Restivo all'Asstra in data 08.07.2019, specie nella parte di cui alle doverose riserve espresse nell'ultimo capoverso di tale atto, laddove si evidenzia la particolare difficoltà e complessità della materia (per lo più implicante l'interpretazione di norme di rango costituzionale tra loro concorrenti) che impedisce di giungere ad una soluzione certa.

Per converso, va tuttavia evidenziato che non si sono rinvenuti in materia specifici precedenti che possano contraddire il parere legale, ampiamente argomentato e logicamente motivato.

Invero, sull'applicazione nella regione siciliana dell'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012, richiamato dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 (in luogo dei commi 725, 726 e 728 dell'art. 1 della L. 296/2006, recepito dalla L.R. n. 7/2011), che impone, tra l'altro, che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società partecipate non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (clausola che, se applicabile, incide, secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, sulla materia delle indennità di risultato degli amministratori delle società pubbliche), il Sindaco del Comune di Enna ha formulato

Palazzo D'Ali

Ufficio Legale

Piazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

email : paolo.ditrapani@comune.trapani.it

pec: avv.francescopaoloditrapani@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923 590 292 - Fax. 0923 28730

[Handwritten signature]



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della L. 131/2003 alla Corte dei Conti sezione di Controllo per la Regione siciliana, la quale con delibera n. 124/2017/PAR (che si allega) non è però entrata nel merito della questione in quanto ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere poiché lo stesso "*... potrebbe facilmente interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali, in caso di impugnativa da parte dell'amministratore della società ...*".

Per quanto sopra, potrà comunque l'Ente, ove lo ritenga necessario ai fini delle proprie determinazioni, formulare all'Ufficio Legislativo e Legale presso la Presidenza della Regione siciliana richiesta di parere (allegando quello dell'Avv. Restivo) volto a contribuire a dare piena chiarezza sulla attuale vigenza o meno in Sicilia dei commi 725, 726 e 728 dell'art. 1 della L. 296/2006, recepito dalla L.R. n. 7/2011, o dell'applicabilità, invece, dell'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012, richiamato dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

L'Avvocatura Comunale

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso Spataro

Palazzo D'Ali
Ufficio Legale
Piazza Municipio 1
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
email : paolo.ditrapani@comune.trapani.it
pec: avv.francescopaoloditrapani@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923 590 292 - Fax. 0923 28730

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 27 aprile 2017;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in particolare l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Enna (EN) con nota di prot. n. 8831 del 14.3.2017 (prot. cc n. 3282 del 22.3.2017);

vista l'ordinanza n. 70/2017/CONTR., con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, il dott. Giuseppe di Pietro,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il Sindaco del Comune di Enna ha chiesto a questa Sezione quale sia la normativa di riferimento per la determinazione dei compensi in favore degli amministratori delle società interamente partecipate dagli enti locali e, in particolare, quali limiti siano applicabili per gli amministratori delle società di nuova costituzione.

Nello specifico, ha riferito che, con la deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2017, si era proceduto alla costituzione della società a responsabilità limitata, a totale partecipazione comunale e qualificabile come *in house*, denominata "Ecoennaservizi", avente ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti di cui al Piano di interventi A.R.O. Comune di Enna. La società sarebbe stata guidata da un amministratore unico, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

In merito ai compensi da corrispondere all'amministratore, il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2011 opererebbe un rinvio dinamico alla normativa nazionale, richiamando le disposizioni di cui ai commi 725 - 729 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

La normativa nazionale sarebbe stata però successivamente abrogata, ad opera del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, mentre quella regionale sarebbe rimasta formalmente in vigore.

Per altro verso, il D. Lgs. n. 175 del 2016 avrebbe fissato dei criteri per la determinazione dei compensi, da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'economia; nelle more, avrebbe mantenuto in vigore le disposizioni del comma 4 dell'art. 4 del D. L. n. 95 del 2012 e del D.M. n. 166 del 24 dicembre 2013.

Si porrebbe, pertanto, il problema di comprendere i parametri applicabili per la determinazione dei compensi, se quelli previsti dai commi 725 - 729 della legge n. 296 del 2006, o quelli più favorevoli di cui all'art. 3 del D.M. n. 166 del 2013.

Con successiva nota n. 10573 del 28 marzo 2017 (prot. CC n. 3409 del 28.3.2017), il Sindaco ha attestato che il provvedimento non sarebbe stato ancora adottato, che non sussisterebbe alcuna commistione con le funzioni giurisdizionali e di controllo esercitate dalla Corte dei conti e che, a quella data, non risulterebbero pendenti procedimenti penali, civili o amministrativi aventi ad oggetto la stessa questione prospettata.

La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proviene dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.

Sotto il profilo oggettivo, occorre invece verificare se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, le diverse Sezioni regionali della Corte dei conti hanno precisato, in più occasioni, che la funzione ex art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 2003 si connota come una facoltà conferita agli amministratori di regioni, province e comuni di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità dell'attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (*ex plurimis*, in questo senso, v. parere sez. Lombardia, n. 36 dell'11 febbraio 2009).

I pareri attengono infatti a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (*ex multis*, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011).

L'oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, ovvero il "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico ed anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, delib. n. 54 del 17 novembre 2010).

Nel caso in esame, la richiesta non è carente sotto il profilo della rilevanza generale della problematica, ma, per come concretamente formulata, potrebbe facilmente interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali, in caso di impugnativa da parte dell'amministratore della società *in house* "Ecoenaservizi"; sotto quest'aspetto, l'attestazione del Sindaco in ordine alla

mancanza di interferenze con altri procedimenti giudiziari appare di scarsa rilevanza pratica, atteso che anche un conflitto meramente potenziale impedisce di procedere all'esame del merito della questione.

Ne consegue che, sotto il profilo oggettivo, l'istanza è certamente inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione siciliana in sede consultiva dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 27 aprile 2017.

Il Relatore
(Giuseppe di Pietro)

Il Presidente
(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria l'1 giugno 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Boris Rasura)

**ATM SPA TRAPANI (ex Sau/Trapani) a Socio Unico
PATTI PARASOCIALI**

Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 16, comma 2, lett. c)

L'anno _____
il giorno _____
del mese di _____,
in Trapani, presso la sede sociale di ATM Spa Trapani (ex Sau/Trapani) a Socio Unico (di seguito, "Società" o "ATM"), gli enti di seguito indicati intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci e futuri soci della ATM Spa Trapani, con sede in via Libica snc c/o Autoparco Comunale, 91100 Trapani iscritta al Registro delle Imprese di Trapani con Codice Fiscale e Partita Iva n. R.E.A. ,
- Comune di Trapani, ente pubblico territoriale con sede in Trapani, C.F. _____
, in persona del Sig. _____, nato a _____ il giorno _____, in qualità di _____, munito dei necessari poteri in forza di _____, nonché autorizzato _____ ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del _____
- Comune di _____, ente pubblico territoriale con sede in _____ C.F. _____
, in persona del Sig. _____, nato a _____ il giorno _____, in qualità di _____, munito dei necessari poteri in forza di _____, nonché autorizzato _____ ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del _____

Premesso che

- la vigente normativa in materia di società in house, di cui in particolare al d.lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed al d.lgs. n.175/2016 (T.U. sulle società a partecipazione pubblica), consente alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori di disporre, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti di servizi **strumentali** alle proprie società in house, al ricorrere dei presupposti legittimanti definiti dall'ordinamento europeo e recepiti, in ambito nazionale, dagli artt. 5 e 192 del predetto d.lgs. n. 50/2016;

- l'art. 5, comma 5, del cit. d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, con particolare riferimento al contratto analogo congiunto, che detto requisito sussiste quando sono "soddisfatte tutte le seguenti condizioni":

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sotto composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti";

- il § 6 delle Linee Guida ANAC 7 / 2017, in base al quale Possono essere individuate tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:



a) un "controllo ex ante", esercitabile, ad esempio, attraverso:

la previsione, nel documento di programmazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

b) un controllo contestuale, esercitabile, ad esempio, attraverso: la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;

la previsione di controlli ispettivi;

il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un "controllo ex post", esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

6.3.2 A titolo esemplificativo sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;

e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

- in tale prospettiva, l'art.32 bis del vigente Statuto della ATM Trapani spa avente ad oggetto il proprio controllo analogo stabilisce, fra l'altro, al comma 3 che "Qualora gli Enti Pubblici soci siano più d'uno, essi esercitano sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati il controllo analogo congiunto. A tal fine, le modalità di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della presente società da parte degli Enti Pubblici soci sono disciplinate in appositi patti parasociali o in apposito accordo di diritto pubblico concluso tra i predetti Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. L'esercizio da parte degli enti pubblici soci di un controllo nei confronti della società analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso il Coordinamento Soci disciplinato dai sopra menzionati patti o accordo. Le deliberazioni del Coordinamento Soci costituiscono esercizio del controllo analogo congiunto e devono essere recepite, per quanta di rispettiva competenza, dagli Organi della Società. Gli Enti Pubblici soci esercitano mediante il Coordinamento Soci anche gli eventuali ulteriori poteri di controllo cui all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000. In particolare detti patti o accordo devono essere redatti e sottoscritti in modo tale che gli organi della società siano composti da rappresentanti di tutti gli Enti pubblici soci, ovvero da soggetti che possano rappresentare tutti gli Enti pubblici soci; che tutti gli Enti pubblici soci siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; e che la società non persegua interessi contrari a quelli di tutti gli Enti pubblici soci.";

- i Soci, confermando la natura di ATM quale Società in house destinata ad operare nell'ambito dei settori di competenza istituzionale degli enti soci, ai fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in via esclusiva, dei servizi **strumentali all'attività** degli enti

pubblici partecipanti nel settore del trasporto pubblico locale, intendono disciplinare, in conformità con quanto stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione Europea, ed implementare, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto societario, il controllo analogo congiunto sulla Società.

Tutto quanto sopra premesso, i Soci concordemente convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali (di seguito, i "Patti Parasociali") e costituiscono presupposto e fondamento del consenso dei Soci, rappresentando, nel contempo, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci ivi manifestata.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

1. I Soci, come sopra individuati e rappresentati, considerata la natura di ATM quale Società in house destinata ad operare nell'ambito dei settori di competenza istituzionale dei Comuni **Trapani, Erice, Favignana e Paceco** Soci ai fini dello svolgimento dei servizi strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti, concordando sulla necessità di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art.32-bis dello Statuto sociale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato del rispettivo potere di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nei confronti della Società.

2. I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto, in armonia con lo Statuto della Società e ad integrazione ed attuazione di quanto previsto da tale ultimo documento.

3. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore, nelle forme e secondo le procedure previste dall'art.7, comma 1, del d.lgs. n.175/2016 e dai rispettivi ordinamenti interni.

4. Il presente contratto costituisce lo strumento, previsto dalla normativa vigente in materia, attraverso il quale gli Enti sottoscritti intendono reciprocamente vincolarsi con forza di legge per coordinare le rispettive volontà in decisioni atte ad esercitare in modo univoco il controllo analogo congiunto sulla predetta ATM, previsto dalla legge affinché gli stessi Enti qui sottoscritti, essendo anche soci della stessa ATM, possano ad essa affidare direttamente i loro contratti pubblici nelle forme dell'in house providing, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Articolo 3 - Comitato di controllo del Coordinamento Soci

1. Lo strumento mediante il quale **Soci di ATM** gli Enti sottoscritti intendono esercitare, e di fatto esercitano, il controllo analogo congiunto sulla Società è rappresentato dal **Comitato di controllo Coordinamento Soci** di seguito, il "Comitato di controllo" o "Comitato". Il **Coordinamento soci** richiamato dall'art.32-bis dello Statuto della ATM Trapani spa **coincide con il Comitato di controllo Soci**.

2. Il **Comitato di controllo Coordinamento Soci** è costituito dai Legali rappresentanti degli enti **qui sottoscritti e soci**. L'incarico si intende prestato a titolo gratuito ed è compatibile con quello di rappresentante del Socio in Assemblea. Ciascun membro del Comitato può delegare, per la singola seduta, in forma scritta un altro soggetto a partecipare alle riunioni del **Comitato**

Coordinamento Soci.

3. La Presidenza **del Comitato di controllo** delle riunioni del **Coordinamento Soci** spetta al rappresentante legale del Comune di Trapani o al suo delegato.
4. **Il Comitato di controllo** **La riunione del Coordinamento Soci** rappresenta la sede dell'informazione, del controllo preventivo, della consultazione e della costante valutazione e verifica da parte dei sottoscritti Enti Soci sull'andamento della gestione e sull'amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e i fra Soci e la Società, come meglio dettagliato nei successivo art. 5.
5. La riunione del **Coordinamento Soci** **Il Comitato di controllo** garantisce la coerenza degli interessi della Società con quelli dei Soci e provvede al relativo monitoraggio.
6. Ciascun **Ente sottoscritto e Socio** ha facoltà di sottoporre direttamente al **Coordinamento Soci** **Comitato di controllo**, per il tramite del proprio rappresentante, proposte e/o questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in relazione ai servizi erogati in suo favore dalla medesima ed ha, altresì, il diritto di ottenere, direttamente ed in ogni momento, dalla Società qualsiasi informazione e documento inerente l'organizzazione della Società ed servizi erogati da quest'ultima in suo favore.
7. Relativamente alla definizione di specifiche questioni relative a servizi prestati dalla Società a favore di un determinato Socio, i Soci si impegnano a votare in seno **al Comitato di controllo** **alle riunioni del Coordinamento Soci** ed in Assemblea in conformità alla volontà espressa dal Socio direttamente interessato, in modo tale da assicurare a ciascun Ente partecipante il ruolo di dominus nelle decisioni aventi ad oggetto le procedure di affidamento attivate su richiesta del Socio stesso; nonché le attività svolte dalla Società nel suo esclusivo interesse. L'investimento richiesto dovrà essere formalizzato con apposito piano/pro posta, anche di durata pluriennale, e corredato di parere di fattibilità economica/finanziaria e di sostenibilità al fine di non generare effetti negativi sull'andamento della ATM TRAPANI spa. Il parere dovrà essere espresso preventivamente dall'Amministrazione della ATM TRAPANI spa, asseverato dal Collegio Sindacale.
8. Il **Comitato di controllo** **Coordinamento Soci** ha diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea con propria decisione **domanda scritta** indicante gli argomenti da trattare e vanta, altresì, **con le stesse modalità**, potere propositivo in merito a specifici argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
9. Il **Comitato di controllo** **Coordinamento Soci**, con propria decisione, ha facoltà di esprimere tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società.

Articolo 4 - Funzionamento del **Coordinamento Soci **Comitato di controllo****

1. Il **Comitato di controllo** **Coordinamento Soci** è convocato dal **Presidente del Comitato** **stesso** **Sindaco di Trapani** presso la Sede della Società o in altro luogo idoneo, prima di ogni Assemblea dei Soci ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il **Comitato** **Coordinamento Soci** deve essere, altresì, convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti ed, in ogni caso, almeno due volte all'anno.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del **Comitato** **Coordinamento Soci** almeno **sette** giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante posta elettronica certificata.

3. Alle riunioni del **Comitato di controllo Coordinamento Soci** possono essere invitati a partecipare l'organo amministrativo e l'organo di controllo della Società, nonché i dirigenti dei settori dei rispettivi Enti qui sottoscritti e soci, competenti per materia.

4. I Soci sottoscrittori mettono a disposizione le proprie strutture ed uffici per l'esecuzione dei presenti Patti parasociali.

5. Su richiesta del **Presidente del Comitato Sindaco di Trapani**, la Società fornisce assistenza logistica ed operativa (es. un segretario incaricato di verbalizzare le sedute, convocazione delle riunioni ordinarie e straordinarie, raccordo con le strutture operative dei vari componenti del **Comitato Coordinamento Soci**) per lo svolgimento delle riunioni del **Comitato di controllo Coordinamento Soci**. Le seguenti condizioni, che dovranno risultare in appositi verbali, regolano le riunioni del **Comitato Coordinamento Soci**, che possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante; la riunione si riterrà svolta in tale luogo;

- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;

- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di riunione totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

6. Il **Comitato di controllo Coordinamento Soci** delibera all'unanimità dei componenti sugli atti di competenza dell'Assemblea. Nel caso in cui il **Comitato Coordinamento Soci** non possa raggiungere l'unanimità, per effetto di due distinte votazioni infruttuose da svolgersi entro 30 giorni, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, tenuto conto che la decisione dovrà riportare la posizione del socio dissenziente in rapporto agli indirizzi strategici.

7. Il **Comitato di controllo Coordinamento Soci** può disciplinare con proprio atto di auto-organizzazione lo svolgimento delle funzioni di segreteria, nonché l'eventuale istituzione di gruppi di lavoro per specifiche finalità.

Articolo 5 - Attività ispettiva e di controllo del **Comitato di controllo Coordinamento Soci**

1. Il **Comitato di controllo Coordinamento Soci** verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, approvati dai competenti organi sociali. A tal fine, l'organo amministrativo della Società mette a disposizione del **Comitato di controllo Coordinamento Soci** i documenti ed i dati necessari al compimento di un'efficace verifica e ne definisce l'istruttoria.

2. Il **Comitato di controllo Coordinamento Soci** svolge attività ispettiva e di controllo, che si realizza attraverso rapporti collaborativi di periodica e sistematica informazione da parte dell'organo

amministrativo della Società, circa l'andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione.

3. Il **Comitato di controllo** **Coordinamento Soci**, determinandosi con le modalità di cui all'art.4, comma 6, effettua un controllo preliminare, anche di merito, degli atti e documenti sotto indicati trasmessi dall'organo amministrativo della Società entro dieci giorni dalla loro proposta di adozione:

- a) il budget di previsione redatto su base annuale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione e da parere favorevole del sindaco/collegio sindacale;
- b) variazioni del budget di previsione di cui alla lettera a), accompagnate da una relazione dell'organo di amministrazione recante adeguata motivazione e da parere favorevole del sindaco/collegio sindacale;
- c) bilancio di esercizio, corredato dai documenti obbligatori;
- d) proposte di destinazione degli eventuali utili prodotti per effetto della gestione;
- e) atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;
- f) atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, i quali devono indicare espressamente quali figure professionali vacanti della dotazione organica intendono coprire in via temporanea o definitiva;
- g) atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di alta professionalità con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente, per risolvere problemi che richiedono conoscenze e competenze eccedenti le normali competenze del personale interno. Sono esentati dal controllo gli atti di programmazione che hanno per oggetto incarichi comportanti un onere massimo di Euro 15.000, al netto dell'IVA e di eventuali oneri accessori;
- h) atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno della Società;
- i) regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria;
- j) atti relativi alle modifiche dello statuto;
- k) atti relativi alle variazioni del capitale sociale;
- l) acquisto e/o cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
- m) atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni; di aziende e rami d'azienda e/o costituzione di società;
- n) atti relativi alla **contrazione di prestiti da parte della** **concessione di finanziamenti alla** società;
- o) atti relativi alla emissione di azioni, obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria;
- p) piani di investimento;
- q) prestazione di fidejussioni, garanzie reali e mutui.

Il **Comitato di controllo** **Coordinamento Soci**, nel termine di quindici giorni lavorativi dalla loro

ricezione, può formulare rilievi e osservazioni sugli atti e i documenti sottoposti al controllo preventivo.

L'Organo amministrativo modifica l'atto accogliendo i rilievi espressi ovvero fornisce adeguata motivazione sul contenuto del medesimo atto. Anche sulla base della predetta interlocuzione, il Comitato di controllo Coordinamento Soci esprime formalmente all'organo amministrativo il proprio indirizzo politico vincolante relativamente all'adozione degli atti sottoposti al controllo preliminare preventivo.

Tali atti sono soggetti in ogni caso, ai fini della loro efficacia, ad approvazione espressa entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla loro ricezione. In caso di rilievo i quindici giorni decorrono dalla data di formulazione della stessa.

La richiesta di eventuali chiarimenti e informazioni integrative emanate dal Comitato di controllo Coordinamento Soci sospende i termini previsti per l'espressione dell'indirizzo politico vincolante.

Il Comitato di controllo Coordinamento Soci effettua altresì:

a) un controllo strategico sugli atti più significativi della Società in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione comunale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo. Tale controllo è attuato attraverso un'analisi preventiva degli obiettivi affidati e la loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti nel Piano degli Obiettivi e degli Indicatori presentato dalla Società entro il mese di marzo di ciascun anno.

b) un controllo di gestione finalizzato alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa intrapresa dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, per una ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi di correzione, del rapporto tra costi e risultati. Tale controllo è attuato attraverso la comunicazione da rendersi a cura della Società entro il 30 aprile di ogni anno, che evidenzia risultati, scostamenti e relative motivazioni rispetto a quanto previsto nel Piano degli obiettivi e degli indicatori dell'anno di riferimento.

5. Al Comitato di controllo Coordinamento Soci è, in ogni caso, consentito l'accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi degli organi sociali, nonché ad ogni altro atto inerente l'attività della Società. Qualora ne ravvisi la necessità, il Comitato Coordinamento Soci può effettuare ispezioni.

Articolo 6 - Disposizioni comuni sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo

1. Le nomine di cui al presente articolo saranno decise dal Coordinamento Soci sono improntate al rispetto delrispettando il principio di competenza e trasparenza e, di norma, previa fissazione dei criteri da parte del Comitato di Controllo del medesimo Coordinamento Soci. Esse avvengono mediante procedura di evidenza pubblica. Per gli organi di controllo, i criteri indicati sono integrati dal criterio della scelta casuale mediante estrazione a sorte.

A. COMPOSIZIONE DEL C.D.A. E DESIGNAZIONE DEI MEMBRI

La Società dovrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

L'Assemblea autorizzaautorizzerà il Consiglio di Amministrazione al rilascio di deleghe

esclusivamente al Presidente che può svolgere le funzioni di Amministratore Delegato.

Il Comune di Trapani designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due componenti mentre gli altri Enti designano i restanti due consiglieri; ai fini della nomina dell'Organo amministrativo da parte dell'Assemblea, ciascun socio si impegna a votare coerentemente con la designazione degli altri soci. Qualora i soci non designino i componenti del CdA entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell'organo in carica, il Comune di Trapani provvederà alla nomina dell'intero CdA scegliendo i componenti mancanti tra i soggetti designati dagli altri comuni. In assenza di designazione il Comune di Trapani potrà nominare l'intero CdA.

B. COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Sarà nominato un organo di revisione legale monocratico, previo avviso pubblico secondo le modalità stabilite al comma 1.

Il Collegio Sindacale sarà nominato previo avviso pubblico secondo le modalità stabilite al comma 1.

Articolo 7 - Impegno di voto dei Soci

1. Le delibere assunte dal **Comitato di controllo** **Coordinamento Soci** **relative alle materie di cui all'articolo 2479 del codice civile hanno valenza vincolante per l'assemblea dei soci.**

2. **I Soci si** impegnano i Soci a votare in Assemblea in conformità alle **delibere assunte dal Comitato di controllo** stesse.

Articolo 8 - Durata

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016 ed in deroga all'art. 2341 bis, comma 1, c.c., i Soci sottoscrittori convengono e i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni dieci e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza **salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di almeno sessanta giorni dalla scadenza.**

2. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono immediatamente efficaci e vincolanti per ogni Socio sottoscrittore.

Articolo 9 - Obblighi

1. Ciascun Socio sottoscrittore è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali, ispirandosi a buona fede e leale collaborazione.

2. **Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto comporta quanto segue:**

(DA AGGIUNGERE !!)

Articolo 10 - Adesione di nuovi Soci

1. I presenti Patti Parasociali verranno estesi, previa loro sottoscrizione per adesione, a tutti gli eventuali **Enti Pubblici futuri** **nuovi** Soci della Società.

Articolo 11 - **Recesso Perdita della qualità di aderente ai Patti**

1. La perdita della qualità di Socio della ATM determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai presenti Patti Parasociali, con conseguente perdita della possibilità di partecipare alle riunioni del Coordinamento Soci rappresentanza all'interno del Comitato di controllo.

Articolo 12 - Modifiche ed integrazioni

1. Su iniziativa del Comune di Trapani, potranno essere apportate modifiche ed integrazioni ai presenti Patti Parasociali, previa con approvazione e sottoscrizione da parte della maggioranza dei Soci di tutti i partecipanti ai Patti stessi.

2. I Soci si impegnano sin d'ora ad approvare le eventuali modifiche ed integrazioni ai presenti Patti Parasociali, che dovessero rendersi necessarie per assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto, in caso di variazioni normative o statutarie.

3. L'invalidità di una o più clausole non determina l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire tempestivamente la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

Articolo 13 - Foro competente

1. Per tutte le eventuali controversie che possano insorgere tra i Soci aventi ad oggetto l'interpretazione ed esecuzione dei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Trapani.

Articolo 14 - Registrazione

1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In rosso da eliminare

In verde da aggiungere

